

LEGGE DI STABILITÀ 2013

Le Regioni ritengono che il testo della Legge di stabilità così come approvato dalla Camera dei Deputati non consenta di assicurare l'erogazione dei servizi per i cittadini e prefiguri per tutte le Regioni nel 2013 un concreto rischio in merito alla tenuta dei conti, che comporterà per lo Stato Italiano un problema serissimo e nuovo, in assenza del Patto per la Salute.

Occorrerà una modifica reale del testo per consentire la stabilità minima del sistema ed assicurare servizi essenziali. Le Regioni pertanto coinvolgeranno il Senato e si convocheranno giovedì 29 prossimo in seduta straordinaria per verificare le modifiche occorse al testo e decidere sulle iniziative conseguenti da intraprendere in riferimento alle responsabilità a cui i governi regionali non sono in grado di far fronte e a cui dovrà rispondere lo Stato centrale.

Le Regioni concorrono, da sempre, al risanamento dei conti pubblici in misura sproporzionata rispetto al peso percentuale che le stesse hanno sulla spesa pubblica.

Anche questo disegno di legge di stabilità sacrifica gli enti territoriali e conseguentemente l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini e alle imprese.

Da questo punto di vista occorre sottolineare che il sistema delle autonomie è fortemente integrato ciò nonostante non vi sono possibilità di sostituzione delle istituzioni per il finanziamento dei servizi essenziali. Gli enti territoriali sono già oltre la linea di guardia essendo stati destinatari di tagli lineari che nelle ultime manovre pesano, a regime, per oltre 38 miliardi di euro (di cui circa 27 alle sole Regioni).

Le maggiori criticità, ovviamente, si concentrano sulla tutela della salute, sul trasporto pubblico locale e sul welfare.

Tutela della salute

La manovra finanziaria ha ridotto il finanziamento del fondo sanitario riportandolo nel 2013 al di sotto del finanziamento previsto per il 2012, senza tener conto del tasso di inflazione ben al di sopra di quello programmato, dell'aumento delle aliquote IVA e dei risparmi di spesa dello Stato addossati ai cittadini con l'aumento dell'addizionale IRPEF nel DL SalvaItalia (DL 201/2011-convertito in Legge 214/2011).

È difficile pensare che possa aver senso un Nuovo Patto per la Salute, poiché il taglio lineare delle risorse, rende la spesa sanitaria non sostenibile dal sistema. Si disperde così il lavoro sui costi standard e si mette a rischio la tenuta reale dei bilanci di tutte le Regioni.

Tali criticità sono acuite dalle recenti disposizioni del decreto legislativo 118/2011 in ordine alle quali occorre prevedere una graduale applicazione in materia di investimenti e di ammortamenti al fine di non bloccare l'ammodernamento infrastrutturale.

Infine occorre garantire una più equilibrata gestione dei piani di rientro anche ai fini di migliorare la gestione dei flussi di cassa.

Trasporto pubblico locale

La manovra stravolge completamente lo spirito dell'Accordo Governo - Regioni del 21/12/2011 in cui si concordava di sottoscrivere un Patto sul Trasporto pubblico locale dove fossero definite le modalità di fiscalizzazione delle risorse per il TPL in attuazione del D.lgs. 68/2011 sul federalismo fiscale. Tale Accordo era la diretta conseguenza di un ulteriore Accordo Governo - Regioni del 16/12/2010 ove le Regioni e il Governo concordavano l'integrazione delle risorse e la loro fiscalizzazione al livello ante applicazione del DL 78/2010 che ha completamente cancellato i trasferimenti per il TPL (cd "Bassanini") ormai cristallizati nell'importo dal 1999.

È cancellato completamento il principio della responsabilità di entrata correlato alla responsabilità di spesa ritornando alla finanza derivata ante legge "finanziaria Giarda" (L.549/1995). Anche alla luce delle innovazioni contenute nella legge Costituzionale n.1/2012 sul pareggio di bilancio, l'autonomia finanziaria regionale costituisce un prerequisito fondamentale ai fini di consentire a ciascun ente di perseguire questo obiettivo.

Le Regioni, conseguentemente, ritengono fondamentale e imprescindibile cancellare la ricentralizzazione delle risorse e sono pronte a costruire, gestire e farsi misurare nell'ambito di un impianto normativo in grado di garantire l'"efficientamento" del sistema e, più in generale, il miglioramento delle performance ai fini della "virtuosità".

Welfare

L'attuale situazione economica impone di non trascurare le fasce deboli della popolazione che vedono aggravare la propria condizione e non possono più sopportare il depauperamento delle risorse pubbliche destinate al welfare. I fondi nazionali, infatti, sono pressoché azzerati: dal fondo per la non autosufficienza a quello nazionale delle politiche sociali, per fare solo gli esempi più macroscopici anche se si riscontra un primo segnale in contro tendenza che non risulta però sufficiente ad assicurare i bisogni minimi e assistenziali. Di qui la necessità di riorientare le risorse pubbliche per l'integrazione, l'inclusione sociale e i servizi alla persona.

Sono queste le chiavi di lettura degli emendamenti che le Regioni sottopongono all'attenzione del Parlamento perché il disegno di legge di stabilità possa contribuire alla crescita economica e sociale del Paese in un quadro di equilibrio della finanza pubblica nazionale ed europea.

Roma, 22 novembre 2012

EMENDAMENTI

Emendamenti presentati dalle Regioni al DDL di Stabilità 2013 n. 5534 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) relativi ai seguenti aspetti:

- 1. Trasporto pubblico locale
- 2. Manovra fiscale delle regioni
- 3. Fiscalizzazione dei trasferimenti alle Province
- 4. Patto di stabilità per le regioni
- 5. Salute

1. RISORSE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

La norma che stanzia le risorse per il trasporto pubblico locale, definita nel DDL Stabilità per un totale di 1.600 milioni a decorrere dall'anno 2013, presenta rilevanti criticità.

Innanzitutto si osserva che è stato cancellato completamente il principio della responsabilità di entrata correlato alla responsabilità di spesa ritornando alla finanza derivata ante legge "finanziaria Giarda" (L.549/1995). Anche alla luce delle innovazioni contenute nella legge Costituzionale n.1/2012 sul pareggio di bilancio, l'autonomia finanziaria regionale costituisce un prerequisito fondamentale ai fini di consentire a ciascun ente di perseguire questo obiettivo.

Il fondo viene ricentralizzato presso il Ministero delle Infrastrutture in contrasto con la consolidata giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dei finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale; infatti anche in ambito sanitario non vi è vincolo di destinazione delle risorse ma solo l'obbligo di fornire i livelli essenziali delle prestazioni.

Inoltre al Fondo, confluiscono, per il finanziamento del Trasporto pubblico locale, anche le risorse attualmente fiscalizzate in accisa benzina e gasolio previste dalla L. 244/2007, che sono senza vincolo di destinazione e che finanziano anche politiche di spesa diverse dal TPL (ad esempio agricoltura, fondo per i programmi regionali di sviluppo, ecc.).

D'altro canto tale compartecipazione è stata integrata (per 254,9 milioni) con l'art.12 bis della Legge 549/95 in quanto riconosciuto dal Governo il trend negativo di tale tributo che per sua natura è rigido rispetto alla domanda.

E'stata altresì riconosciuta alle regioni una compensazione per 342,5 milioni derivante da minori gettiti di tassa automobilistica, tributo in libera disponibilità al finanziamento delle politiche regionali.

Pertanto le regioni chiedono che tali risorse, compartecipazione all'accisa benzina (L. 549/1995 per lire 242 al litro) e compartecipazione all'accisa gasolio per le compensazioni di minori entrate per modifiche legislative statali (342,5 + 254,9 milioni), non convergano nel Fondo per il Trasporto pubblico locale in quanto risorse in libera disponibilità, in analogia alla libera disponibilità del fondo perequativo ex art. 3 della Legge 549/1995.

Si sottolinea che tali risorse, rilevanti nei bilanci regionali, sono a copertura delle spese generali del bilancio. Nel caso si procedesse a renderle vincolate, oltre a procurare una minore entrata secca non altrimenti finanziabile, si inciderebbe negativamente sugli equilibri di bilancio in

quanto si ridurrebbe la capacità di indebitamento delle regioni lasciando già oggi scoperti i mutui autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

Si sottolinea che non sarebbe più possibile sostenere il rimborso dell'indebitamento nel nuovo limite del 20% definito sulle entrate tributarie proprie senza vincoli di destinazione.

Infine le Regioni chiedono che la fiscalizzazione delle risorse per il TPL sia effettuata tramite aliquota addizionale IRPEF secondo la versione originaria del D.lgs.68/2011. L'accisa sulla benzina è un tributo scarsamente dinamico ed in riduzione, inadatto a finanziare un servizio come il TPL dove il 60% dei costi è riconducibile alla spesa di personale. La razionalizzazione della spesa sicuramente ridurrà i costi ma non in misura sufficiente rispetto al calo dell'andamento dell'accisa. È del tutto inadeguata la percentuale di anticipazione dei fondi (60%) nelle more del decreto di ripartizione del Fondo. In materia sanitaria l'anticipazione delle risorse è del 97% e del 3% a saldo degli adempimenti esaminati dal Tavolo di monitoraggio.

Riassumendo le Regioni chiedono che:

- a) sia eliminato il vincolo di destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo perché contrario all'art.119 della Costituzione;
- b) siano escluse dal Fondo TPL le risorse che attualmente sono in libera destinazione e che continuino ad affluire ai bilanci regionali con il sistema attualmente in vigore;
- c) si provveda a una vera fiscalizzazione delle risorse e non si ritorni al sistema della finanza derivata;
- d) si provveda alla fiscalizzazione delle risorse tramite aliquota di addizionale IRPEF con la procedura prevista dal D.Lgs 68/2011 (riduzione dello stesso importo dell'aliquota statale) ritornando al cespite originario previsto dal D.Lgs. ante modifiche del DL 201/2011 (che prevede la fiscalizzazione con accisa benzina peraltro in calo) in quanto l'addizionale Irpef riveste i caratteri di dinamicità tale da consentire il finanziamento di un servizio in cui il 60% è costo del personale;
- e) siano meglio ridefiniti gli aspetti di governance del sistema.

2. MODIFICHE ALL'APPLICAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

In considerazione della prevista riforma fiscale che il Governo intenderebbe approvare entro fine legislatura e che potrebbe avere ripercussioni sulla manovra fiscale regionale (es. modifica degli scaglioni di reddito), si ritiene opportuno e necessario posticipare i possibili interventi regionali che potrebbero dover essere nuovamente rivisti alla luce della nuova normativa statale. Tutto ciò anche per evitare ai contribuenti ed ai sistemi di calcolo delle trattenute fiscali continue modifiche che potrebbero creare confusione e incertezze sull'applicazione delle norme.

3. MODIFICHE ALLA FISCALIZZAZIONE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI ALLE PROVINCE

Si propone di modificare la disposizione relativa alla fiscalizzazione dei trasferimenti dalle Regioni alle Province, prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 68/2011 per il 30 novembre 2012, al termine del completamento del processo di riordino delle Amministrazioni Provinciali iniziato dal decreto legge n. 201/2011.

4. MODIFICHE AL PATTO DI STABILITA' DELLE REGIONI

Il taglio di un ulteriore miliardo per le Regioni si scaricherà inevitabilmente sul patto di stabilità mentre il taglio del DL 95/2012 (L.135/2012) taglierà sostanzialmente il FAS. Per le Regioni "incapienti" si procederà a riversamenti dai bilanci regionali allo Stato. **Si ritiene che questa nuova modalità di contributo ai saldi di finanza pubblica sia incostituzionale** e dreni ulteriori risorse per investimenti delle Regioni a favore dello Stato centrale.

Le Regioni chiedono che non si acceda alla restituzione del taglio di 1 miliardo (DL 95/2012) attraverso riversamenti di risorse dai bilanci regionali e che venga **riproposto almeno per l'anno 2013 il meccanismo del patto di stabilità verticale incentivato** per permettere di abbattere l'indebitamento e cedere spazi di spesa ai comuni per aumentare le capacità finanziarie del sistema con l'immissione di liquidità a favore delle imprese e di soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione oltre che di riduzione dello stock dei residui passivi per i comuni.

EMENDAMENTI

1. EMENDAMENTO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Al comma 1, dell'art.9 del disegno di legge n. 5534 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell'alinea "art.16 bis (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri per il trasporto pubblico locale) è abrogato il periodo dalle parole "e alle risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito della benzina sul gasolio e dell'accisa sulla benzina, previste rispettivamente, dagli articoli 1, commi da 295 a 299..... "fino alla termine del comma;
- b) al comma 6 dell'alinea "art.16 bis (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri per il trasporto pubblico locale) le parole "60 per cento" sono sostituite dalle parole "97 per cento":
- c) al comma 8 dell'alinea "art.16 bis (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri per il trasporto pubblico locale), il primo periodo è abrogato;
- d) sono abrogate le lettere a) e b) del c.3 dell'art.30 del DL 6 dicembre 2011, n.201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214.

2. EMENDAMENTO SULL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Nuovo articolo

Fino al 31 dicembre 2013 rimangono confermate le modalità applicative e le maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro variazione.

Motivazione:

In considerazione della prevista riforma fiscale che il Governo intenderebbe approvare entro fine legislatura e che potrebbe avere ripercussioni sulla manovra fiscale regionale (es. modifica degli scaglioni di reddito), si ritiene opportuno posticipare i possibili interventi regionali che potrebbero dover essere nuovamente rivisti alla luce della nuova normativa statale. Tutto ciò anche per evitare ai contribuenti ed ai sistemi di calcolo delle trattenute fiscali continue modifiche che potrebbero creare confusione e incertezze sull'applicazione delle norme.

EMENDAMENTO MODIFICA ALLE NORME DI FISCALIZZAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI ALLE PROVINCE

Articolo aggiuntivo

"Fino al compimento del processo di riordino delle Province di cui all'articolo 23 comma 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni sulla fiscalizzazione dei trasferimenti regionali alle Province di cui all'art. 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ."

Motivazione:

Si propone di introdurre la seguente disposizione al fine di attuare la fiscalizzazione dei trasferimenti dalle Regioni alle Province dopo il completamento del processo di riordino delle Amministrazioni Provinciali iniziato dal decreto legge n. 201/2011.

3. EMENDAMENTI AL PATTO DI STABILITÀ

Emendamento 4.a

All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. A decorrere dall'anno 2013 non si applica la riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2. 2-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite massimo di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.".

Motivazione:

Si propone che il taglio dei trasferimenti di un miliardo per le Regioni previsto dall'art.16, del DL95/2012 si scarichi solo come taglio dei tetti di spesa del patto di stabilità. Si ritiene che la norma sia anticostituzionale ove prevede che in mancanza di trasferimenti dallo Stato alle Regioni si proceda con il riversamento di risorse dai bilanci regionali allo Stato.

Emendamento 4.b

Nuovo articolo "Patto incentivato per il 2013"

- 1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
- 2. Gli importi per ciascuna regione sono definiti, mediante accordo da sancire, entro il 31dciembre 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 3. La cessione di spazi finanziari di cui al comma precedente, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
- 4. Entro il termine perentorio del 31 gennaio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
- 5. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

4. EMENDAMENTO FONDO DI ROTAZIONE PER LE REGIONI

All'articolo 4 del DL 174/2012 aggiungere il seguente comma 7: "Le Regioni possono accedere al fondo di rotazione di cui al comma 1"

EMENDAMENTI SETTORE SALUTE

Proposte emendative

- In **tema di legge n. 210/92** "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni", è necessario prevedere il rifinanziamento della stessa a causa dell'azzeramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 2 della legge 112/2010, a decorrere dall'anno in corso delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana che lo scorso anno ammontavano a € 172.895.662.

Inoltre, bisogna prevedere la copertura per ottemperare a quanto sancita dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 293 del 07 novembre 2011 e n. 107 del 16 aprile 2012, quest'ultima che estende i benefici della legge 210/1992 anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie.

Emendamento:

Si propone di inserire il seguente articolo aggiuntivo al ddl di stabilità 2013-2015. Disposizioni in materia di indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210

- 1) L'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è rivalutato annualmente a far data dal 01 gennaio 2008, sulla base del tasso di inflazione programmato, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 293. I benefici derivanti dalla legge 210/1992, compresa la loro rivalutazione, sono estesi anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 16 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai benefici corrisposti e da corrispondere dell'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 2) Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono determinati i criteri in base ai quali erogare gli arretrati della rivalutazione di cui al comma 1.
- 3) All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in circa 70 milioni di euro relativamente agli indennizzi erogati dallo Stato e in circa 100 milioni di euro relativamente agli indennizzi erogati dalle Regioni a statuto ordinario, per ordine e conto dello Stato, si provvede tramite decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle Finanze e dell'Economia, sentita la Conferenza Unificata.

in tema di **visite fiscali**, al fine di evitare un'ulteriore riduzione delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, occorre sopprimere la lettera b) del comma 5 dell'art. 17 del decreto legge n. 98/2011, convertito il legge n. 111/2011 che recita:

- "b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a). Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al comma 1, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro".
- in tema di **armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci**o delle Regioni, già in occasione del confronto che ha preceduto l'approvazione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, erano state condivise tra Assessori alla Sanità le seguenti modifiche al **D. Lgs. n. 118/2011** "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

10

5 maggio 2009, n. 42":

- 1. L'art. 29 lett. b) è sostituito dal seguente: "A partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione: Esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015. Esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015. Esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016."
- 2. In ordine all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si applicano le aliquote dell'Allegata Tabella di cui all'art. 29 comma 1 lett.b) che sostituisce integralmente l'Allegato 3 al Decreto Legislativo n. 118/2011. (All.1)
- 3. L'art. 29 comma 1) lettera c) viene così riformulato: "I contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene iscritta tra i proventi dell'esercizio ed è prioritariamente destinata alla copertura delle perdite pregresse.

La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati".

4. -All'art. 32 aggiungere il comma 5-bis)

"Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 5, la Giunta Regionale, nel caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione, approva il bilancio preventivo economico annuale della Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'art. 19 comma 2, lett. b) punto i) e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui all'art. 19 comma 2, lett. b) punto ii) entro il mese successivo alla data di approvazione del bilancio di previsione regionale".

5. L'art. 36 comma 1 viene così sostituito: "Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari. Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I la sperimentazione dovrà avere particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario

annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33"

L'art. 38 comma 1 viene sostituito come segue: "Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 2014".